

TRIBUNALE DI PARMA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART.

700 C.P.C.

Per il Prof. **D'ADDETTA Francesco** (CF.: DDDFNC95H19H926Y),
rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dall'Avv. Andrea
Figliuzzi, Cod. Fisc. FGLNDR76C14Z112Z, presso lo studio del quale sito in
Serra S. Bruno (VV), Viale della Libertà è elettivamente domiciliato, il quale
dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero
di telefax 0963/71662 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
studiolegalefigliuzzi@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – in persona del
Ministro pro tempore – con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A,
rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna, Via A. Testoni n. 6;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA –

UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE DI PARMA E PIACENZA –

SEDE DI PARMA – in persona del Dirigente pro tempore – con sede in Parma

(PR), Via Martiri della Libertà n. 15, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6;

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI” – in

persona del Dirigente pro tempore – con sede in Parma (PR), Viale Maria
Luigia n. 9/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6;

Per la disapplicazione previa sospensiva e adozione di idonea misura

cautelare

- Del Decreto di Esclusione dalle G.P.S. di cui all'art. 3, comma 9, dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022 emesso dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IX – Ambito territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma – del 05.04.2023, prot. n. m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001969.05.04.2023, con il quale veniva comunicato al Prof. D'Addetta Francesco ed ai DD.SS. della Provincia di Parma **l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle G.P.S. e di conferimento per le supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'O.M. 112/2022 per la classe di concorso B022 (Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali), in quanto privo dei requisiti (art. 3, comma 9, lett. b);**
- Della Certificazione Controllo e Convalida dei dati contenuti nella domanda d'inclusione nelle G.P.S. 2022/24 ai sensi dell'O.M. 112/2022, prot. 0002700 del 30.03.2023 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "C. Rondani" di Parma, nella parte in cui viene proposta **l'esclusione di cui all'art. 7, commi 8 e 9,** a carico del Prof. D'Addetta Francesco con la motivazione che i 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) sono stati conseguiti presso un ente non accreditato al MIUR;
- Del Decreto di Risoluzione del Contratto prot. 0002874 del 05.04.2023 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "C. Rondani" di Parma con il quale veniva comunicato al Prof. D'Addetta Francesco la

risoluzione unilaterale del contratto stipulato in data 01.09.2022 prot. 6356.

PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO

- del diritto del ricorrente ad essere reinserito in II Fascia delle G.P.S. per la classe di concorso B022 valide per il biennio 2022/2024 e conseguentemente essere reintegrato nel proprio ruolo di docente supplente presso l'I.I.S. "C. Rondani" di Parma conferito all'interessato con decreto prot. n. 6356 del 01.09.2022;

PREMESSO IN FATTO

Il Prof. D'Addetta Francesco ha conseguito in data 03.10.2019 il Diploma di Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione – Organizzazione e Fruizione dell'Informazione e della Conoscenza presso l'I.T.S. Maker di Foggia, che dà accesso alla c.d.c. B022 per l'insegnamento delle discipline di **Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali**;

Nell'anno accademico 2019/2020 si è iscritto presso il Polo Formativo Interuniversitario CS Uniforma in partnership con Unimorfe International University al fine di conseguire i 24 CFU/CFA di cui al D.M. 616 del 10.08.2017 e in data 05.08.2020 ha completato il percorso che ha permesso di conseguire i **24 Cfu** in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche presso l'Università Unimorfe International University, oggi richiesti dal Legislatore quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs. 59/2017 (attuativo della L. 105/2015);

Successivamente, a seguito della pubblicazione dell'O.M. 112/2022 del 06.05.2022, l'odierno ricorrente provvedeva ad aggiornare la propria

posizione in seno alla II Fascia delle G.P.S. valide per il biennio 2022/2024 per la cdc B021 (inserito precedentemente in II Fascia G.P.S. per questa classe di concorso) e richiedeva per la prima volta l’inserimento in II Fascia delle G.P.S. per la c.d.c. B022;

A seguito della presentazione della domanda, l’Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma – **ha provveduto ad inserire il Prof. D’Addetta Francesco nella II Fascia delle G.P.S. valide per il biennio 2022/2024, per la classe di concorso B022;**

In data 31.08.2022 con **decreto prot. n. 6198** l’Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, individuava il Prof. D’Addetta Francesco quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro presso l’I.I.S. “C. Rondani” di Parma

In data 1 settembre 2022 con **decreto prot. n. 6356 del 01/09/2022** l’odierno ricorrente, pertanto, sottoscriveva con l’I.I.S. “C. Rondani” di Parma contratto per il conferimento di una supplenza temporanea dal 01.09.2022 al 30.06.2023;

In data 30.03.2023 il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “C. Rondani” di Parma, emetteva Certificazione Controllo e Convalida dei dati contenuti nella domanda d’inclusione nelle G.P.S. 2022/24 ai sensi dell’O.M. 112/2022, prot. 0002700 con la quale proponeva **l’esclusione di cui all’art. 7, commi 8 e 9**, a carico del Prof. D’Addetta Francesco con la motivazione che i 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) sono stati conseguiti presso un ente non accreditato al MIUR.

Tuttavia, con il successivo atto, prot. n. m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001969.05.04.2023, il Dirigente dell’Ambito Territoriale di

	Parma e Piacenza – Sede di Parma – comunicava al Prof. D’Addetta	
	Francesco ed ai DD.SS. della Provincia di Parma <u>l’esclusione dalla</u>	
	<u>procedura concorsuale per l’istituzione delle G.P.S. e di conferimento per</u>	
	<u>le supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 3,</u>	
	<u>comma 9, dell’O.M. 112/2022 per la classe di concorso B022 (Laboratori</u>	
	<u>di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali), in quanto</u>	
	<u>privo dei requisiti (art. 3, comma 9, lett. b);</u>	
	L’esclusione dalla II Fascia delle G.P.S. veniva motivata dal Dirigente	
	dell’A.T. di Parma e Piacenza – Sede di Parma - per mancanza dei titoli	
	richiesti e dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 9, lett. b) dell’O.M.	
	112/2022;	
	A seguito dell’esclusione dalle G.P.S. per la c.d.c. B022 il Dirigente	
	Scolastico dell’I.I.S. “C. Rondani” di Parma, in data 05.04.2023 ha emesso	
	Decreto di Risoluzione del Contratto prot. 0002874 del 05.04.2023 con il	
	quale veniva comunicato al Prof. D’Addetta Francesco la risoluzione	
	unilaterale del contratto stipulato in data 01.09.2022 prot. 6356.	

	Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, è interesse del Prof. D’Addetta	
	Francesco agire in giudizio al fine di richiedere l’accertamento del proprio diritto	
	ad essere reinserito nelle G.P.S. per la classe di concorso B022 valide per il	
	biennio 2022/2024 e conseguentemente essere reintegrato nel proprio ruolo di	
	docente supplente presso l’I.I.S. “C. Rondani” di Parma come da contratto prot.	
	n. 6356 del 01.09.2022, per i seguenti	
	MOTIVI	
	<u>1) ILLEGITTIMITA’ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO DALLE</u>	
	D’Addetta F. – MIUR – Ricorso avverso Depennamento e Risoluzione Contratto	5

G.P.S. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E 113 COST. VIOLAZIONE O.M. 112/2022. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2005/36 E NORMATIVA INTERNA DI RECEPIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

Il Prof. D'ADDETTA Francesco possiede i requisiti per rimanere inserito nelle graduatorie di II fascia delle G.P.S., biennio 2022/24, avendo presentato domanda di inserimento in II Fascia delle Graduatorie d'Istituto del personale docente in virtù del possesso del Diploma di Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione – Organizzazione e Fruizione dell'Informazione e della Conoscenza che dà accesso alla c.d.c. B022 per l'insegnamento delle discipline di **Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali** e dei 24 CFU di cui al D.M. 616 del 10.08.2017 che **rappresentano, infatti, il requisito di accesso sia alle G.P.S. sia ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs. 59/2017.**

Successivamente, a seguito della pubblicazione dell'O.M. 112/2022 del 06.05.2022, l'odierno ricorrente provvedeva ad aggiornare la propria posizione in seno alla II Fascia delle G.P.S. valide per il biennio 2022/2024 per la cdc B021 (inserito precedentemente in II Fascia G.P.S. per questa classe di concorso) e richiedeva per la prima volta l'inserimento in II Fascia delle G.P.S. per la c.d.c. B022.

	A seguito della presentazione della domanda, l’Ambito Territoriale di Parma e	
	Piacenza – Sede di Parma – ha provveduto ad inserire il Prof. D’Addetta	
	Francesco nella II Fascia delle G.P.S. valide per il biennio 2022/2024, per	
	la classe di concorso B022.	
	In data 31.08.2022 con decreto prot. n. 6198 l’Ambito Territoriale di Parma	
	e Piacenza, individuava il Prof. D’Addetta Francesco quale destinatario di	
	proposta di contratto individuale di lavoro presso l’I.I.S. “C. Rondani” di	
	Parma	
	In data 1 settembre 2022 con decreto prot. n. 6356 del 01/09/2022 l’odierno	
	ricorrente, pertanto, sottoscriveva con l’I.I.S. “C. Rondani” di Parma contratto	
	per il conferimento di una supplenza temporanea dal 01.09.2022 al	
	30.06.2023	
	In data 30.03.2023 il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “C. Rondani” di Parma,	
	emetteva Certificazione Controllo e Convalida dei dati contenuti nella domanda	
	d’inclusione nelle G.P.S. 2022/24 ai sensi dell’O.M. 112/2022, prot. 0002700 con	
	la quale proponeva <u>l’esclusione di cui all’art. 7, commi 8 e 9,</u> a carico del	
	Prof. D’Addetta Francesco con la motivazione che i 24 CFU (Crediti	
	Formativi Universitari) sono stati conseguiti presso un ente non accreditato al	
	MIUR.	
	Tuttavia, con il successivo atto, prot. n. m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO	
	UFFICIALE.U.0001969.05.04.2023, a seguito anche della comunicazione	
	dell’I.I.S. “Rondani” del 21.03.2023 prot. 2252 che proponeva l’esclusione	
	per la c.d.c. B022, il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Parma e Piacenza –	
	Sede di Parma – comunicava al Prof. D’Addetta Francesco ed ai DD.SS. della	
	Provincia di Parma <u>l’esclusione dalla procedura concorsuale per</u>	
	D’Addetta F. – MIUR – Ricorso avverso Depennamento e Risoluzione Contratto	7

	<u>l'istituzione delle G.P.S. e di conferimento per le supplenze per il</u>	
	<u>personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'O.M.</u>	
	<u>112/2022 per la classe di concorso B022 (Laboratori di Tecnologie e</u>	
	<u>Tecniche delle Comunicazioni Multimediali)</u> , in quanto privo dei requisiti	
	(art. 3, comma 9, lett. b). L'Unimorfe International University, da come si	
	evincesse dall'attestato 24 CFU (Allegato in atti), risulta Ente accreditato al	
	M.I.U.R. n. 15452. Ma indipendentemente dall'accREDITAMENTO al MIUR, che	
	per gli enti esteri non è obbligatoria, i 24 CFU conseguiti dal Prof.	
	D'ADDETTA Francesco attraverso l'ente estero UNIMORFE International	
	University, sono stati dichiarati equipollenti ai 24 CFU conseguiti attraverso	
	un ente universitario italiano e risulta Certificazione di Equipollenza rilasciata	
	da Università "La Sapienza" di Roma che certifica che gli esami di	
	Antropologia Culturale, Didattica dell'Inclusione, Tecnologia	
	dell'Istruzione e dell'Apprendimento e Psicologia Generale organizzati	
	da Unimorfe International University (Ente Spagnolo) <u>risultano</u>	
	<u>equipollenti al percorso dei 24 CFU organizzato da questo Ateneo in</u>	
	<u>Italia.</u>	
	In forza dei principi di libera circolazione dei lavoratori e dell'equipollenza	
	dei titoli stabilita dalla direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva	
	2013/55/UE, i titoli conseguiti nell'Unione Europea danno diritto	
	all'inserimento nelle Graduatorie.	
	Il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma –,	
	tuttavia, con decreto di esclusione prot. n. prot. n.	
	m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001969.05.04.2023,	
	comunicava al Prof. D'Addetta Francesco ed ai DD.SS. della Provincia di	
	D'Addetta F. – MIUR – Ricorso avverso Depennamento e Risoluzione Contratto	8

	Parma <u>l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle</u>	
	<u>G.P.S. e di conferimento per le supplenze per il personale docente ed</u>	
	<u>educativo, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'O.M. 112/2022 per la classe</u>	
	<u>di concorso B022 (Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle</u>	
	<u>Comunicazioni Multimediali), in quanto privo dei requisiti (art. 3,</u>	
	comma 9, lett. b). L'atto impugnato viola, innanzitutto, la normativa	
	comunitaria ed, in particolare, la direttiva comunitaria n. 2005/36/CE (ed il	
	relativo decreto di attuazione, D. lgs 9 novembre 2007, n. 206), modificata	
	dalla direttiva 2013/55/UE, la quale prevede esclusivamente il possesso della	
	“qualifica professionale” , al fine dell'esercizio di una professione	
	regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico	
	italiano.	
	Il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma –,	
	nell'emettere il Decreto di Esclusione dalle G.P.S. per la c.d.c. B022 del Prof.	
	D'ADDETTA Francesco, ha agito in palese difformità alla Direttiva	
	2013/55/CE e al D.Lgs. 206/2007 e all'art. 7, comma 8 e 9, dell'O.M.	
	112/2022. L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo	
	prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità,	
	ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego	
	ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU	
	secondo cui: <i>“ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di</i>	
	<i>uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese”</i>), in ragione delle	
	capacità ed esperienze professionali acquisite.	
	Secondo la C.G.E., <i>“qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che</i>	
	<i>ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae nel diritto dell'Unione</i>	
	D'Addetta F. – MIUR – Ricorso avverso Depennamento e Risoluzione Contratto	
		9

(...) *ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale* (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)". Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann).

La disciplina previgente consente di consolidare in capo al ricorrente un **legittimo affidamento** nella possibilità di conseguire incarichi di insegnamento. La tutela del principio del legittimo affidamento è da sempre riconosciuta ed applicata soprattutto nella giurisprudenza amministrativa. Infatti, *"l'affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si instaurano nell'esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo"* (Cons. Stato, Ad. plenaria, 29 novembre 2021, n. 19). Ne consegue che, in presenza di situazioni consolidate in virtù di provvedimenti seriali o univoci (come le norme sul reclutamento dei supplenti) il cambio di passo così radicale, che esclude *ex abrupto* intere categorie di aspiranti *"deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento dell'atto, nonché alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ai medesimi"*

(Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2021, n. 2971). Principi ribaditi tutti dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2022 n. 4237.

E', pertanto, illegittima l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla II Fascia delle G.P.S. per la c.d.c. B022.

3) ILLEGITTIMITA' DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

In data 31.08.2022 con **decreto prot. n. 6198** l'Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, individuava il Prof. D'Addetta Francesco quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro presso l'I.I.S. "C. Rondani" di Parma.

In data 1 settembre 2022 con **decreto prot. n. 6356 del 01/09/2022** l'odierno ricorrente, pertanto, sottoscriveva con l'I.I.S. "C. Rondani" di Parma contratto per il conferimento di una supplenza temporanea dal 01.09.2022 al 30.06.2023.

Tuttavia, con il successivo atto, prot. n. m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001969.05.04.2023, il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma – comunicava al Prof. D'Addetta Francesco ed ai DD.SS. della Provincia di Parma **l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle G.P.S. e di conferimento per le supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'O.M. 112/2022 per la classe di concorso B022 (Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali), in quanto privo dei requisiti (art. 3, comma 9, lett. b);**

A seguito dell'esclusione dalle G.P.S. per la c.d.c. B022 il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "C. Rondani" di Parma, in data 05.04.2023 ha emesso

Decreto di Risoluzione del Contratto prot. 0002874 del 05.04.2023 con il quale veniva comunicato al Prof. D'Addetta Francesco la risoluzione unilaterale del contratto stipulato in data 01.09.2022 prot. 6356;

Il contratto individuale di lavoro del docente assunto a tempo determinato è disciplinato dall'art.25 del CCNL vigente; il comma 4 del citato articolo, precisa che per tale contratto, è richiesta la forma scritta ed in esso devono essere comunque indicati taluni aspetti essenziali, definiti nelle lettere a), b), c), d), e) del medesimo articolo nonché “le cause che ne costituiscono condizioni risolutive”. Da premettere che la tematica merita di essere affrontata chiarendo in primis il principio generale secondo cui **non è possibile revocare la supplenza al docente assunto a tempo determinato.**

Anzitutto, occorre sottolineare che la privatizzazione del pubblico impiego, ex D.Lgs. n.29 del 1993, ora D.Lgs. n.165 del 2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ha definito nel rapporto di lavoro una parità tra le parti che esclude ogni iniziativa unilaterale, in capo al datore di lavoro, volta appunto a modificare o revocare il contratto. L'art.5 comma 2 del D.Lgs. 165, sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 17, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 così afferma *“le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro,*

l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici". Da quanto sopra si deduce che **il datore di lavoro non può trasferire i principi di autotutela e revoca, tipici del diritto amministrativo, nell'ambito dei contratti di lavoro, regolati invece da norme privatistiche.** In ordine al potere discrezionale non esercitabile dalla P.A. sui contratti di lavoro, si riporta un passo della sentenza n.8328 del 2010 della Corte Suprema di Cassazione nella parte in cui si dice che **"nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n.165 del 2001, art.2, non è ammissibile che il datore di lavoro pubblico possa sciogliersi unilateralmente da un contratto non essendovi alcuna norma che gli attribuisca un siffatto potere.** Si sostiene inoltre che questo potere non troverebbe fondamento nella norma contrattuale collettiva (art.18 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995) che prevede il recesso unilaterale dal rapporto in caso di annullamento della procedura di reclutamento, **perché tale norma riguarderebbe il solo caso di assunzioni a tempo indeterminato**".

L'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle G.P.S. è illegittima, in quanto l'odierno ricorrente è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'O.M.112/2022 al fine di ottenere l'inserimento nella II Fascia delle G.P.S. per la c.d.c. B022 **e non è ravvisabile in capo all'amministrazione scolastica il potere di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro stipulato con l'odierno ricorrente anche perché il CCNL prevede il recesso unilaterale dal rapporto, a seguito**

	<u>dell’annullamento della procedura di reclutamento, solo nel caso in cui si</u>	
	<u>tratti di un assunzione a tempo indeterminato.</u> Non è il caso dell’odierno	
	ricorrente, il quale aveva stipulato un contratto di assunzione a tempo	
	determinato e che prevedeva l’apposizione di una clausola risolutiva che	
	prevedeva la risoluzione del contratto solo <u>“qualora sia individuato un</u>	
	<u>nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove</u>	
	<u>graduatorie”</u> . Le altre ipotesi di risoluzione contrattuale non sono applicabili	
	in quanto non vi è stata, da parte dell’odierno ricorrente, alcuna dichiarazione	
	mendace né è ravvisabile la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni	
	sostitutive di certificazione, ivi compresa la domanda di partecipazione alla	
	procedura concorsuale per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le	
	Supplenze.	
	Alla luce di quanto affermato, pertanto, <u>l’annullamento della supplenza</u>	
	<u>conferita all’interessato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Parma con</u>	
	<u>contratto prot. n. 6356 del 01/09/2022</u> emesso dal Dirigente dell’I.I.S. “C.	
	Rondani” di Parma <u>è illegittimo e come tale va disapplicato.</u>	
	<u>3) SUL DANNO SUBITO DA PARTE DEL PROF. D’ADDETTA</u>	
	<u>FRANCESCO A SEGUITO DEL COMPORTAMENTO</u>	
	<u>ILLEGITTIMO DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.</u>	
	La condotta complessivamente tenuta dall’amministrazione ha chiaramente	
	cagionato nei confronti dell’odierno ricorrente un danno ingiusto meritevole	
	di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.	
	Infatti il Prof. D’ADDETTA Francesco a seguito dell’esclusione dalle	
	Graduatorie Provinciali per le Supplenze avvenuto in data 05.04.2023, con	
	contestuale risoluzione del contratto stipulato in data 01/09/2023, non ha più	
	D’Addetta F. – MIUR – Ricorso avverso Depennamento e Risoluzione Contratto	
		14

	avuto modo di stipulare successivi contratti con la P.A. In primo luogo, il	
	Prof. D'ADDETTA Francesco non può più ottenere nomine a tempo	
	determinato come docente supplente fino al 31 di ogni anno scolastico,	
	compreso quello attuale e anche il successivo 2023/2024.	
	Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente	
	ha determinato nei confronti dell'odierno ricorrente un grave danno da perdita	
	di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa	
	alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.	
	Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale <u>[mancato</u>	
	<u>guadagno connessa alla mancata corresponsione dei ratei mensili</u>	
	<u>spettanti in virtù del contratto stipulato e successivamente revocato]</u> , con	
	chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo al	
	mancato riconoscimento del punteggio per il servizio che avrebbe dovuto	
	espletare ai fini dell'aggiornamento nelle prossime graduatorie.	
	Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n.	
	5832/2008 stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno	
	subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa, per il	
	personale di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di	
	tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione	
	per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe	
	dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per	
	i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il	
	<u>danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite</u>	
	<u>dall'interessato</u> , detraendo le somme eventualmente fruite dal	
	ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente.	
	D'Addetta F. – MIUR – Ricorso avverso Depennamento e Risoluzione Contratto	
		15

	In conclusione, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi	
	di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta	
	illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale, danno	
	da determinarsi nella somma di € 5.000,00 pari alla differenza del compenso	
	che il Prof. Merla Valentino avrebbe dovuto percepire da contratto a far data	
	dal 05.04.2023 o nella maggiore o minor somma che codesto Giudicante vorrà	
	riconoscere anche equitativamente in via di giustizia.	
	Parimenti, l'impossibilità di beneficiare del punteggio di 12 punti che il Prof.	
	D'ADDETTA Francesco avrebbe maturato nell'ipotesi di regolare esecuzione	
	del contratto di lavoro, <u>è un pregiudizio che può essere ristorato per</u>	
	<u>equivalente</u> nella fase di merito, essendo evidente che, non avendo il docente	
	prestato attività lavorativa – a causa del recesso del contratto operato	
	unilateralmente dall'Amministrazione – <u>lo stesso ha diritto all'attribuzione</u>	
	<u>del punteggio che lo stesso avrebbe maturato</u> , inteso come retrodatazione	
	degli effetti giuridici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo	
	come se il servizio fosse stato regolarmente svolto, <u>in quanto a seguito del</u>	
	<u>prossimo aggiornamento delle graduatorie per il prossimo biennio</u>	
	<u>2024/2026, la mancata attribuzione del punteggio [12 punti] per il</u>	
	<u>servizio che avrebbe dovuto espletare andrebbe a pregiudicare la sua</u>	
	<u>posizione in graduatoria, qualora non potesse inserire il servizio che</u>	
	<u>avrebbe dovuto espletare dal 01.09.2022 al 30.06.2023 oppure qualora non</u>	
	<u>fosse considerato valido da un punto di vista giuridico il servizio svolto dal</u>	
	<u>01.09.2022 al 05.04.2023 (che darebbe luogo in ogni caso a 12 punti avendo</u>	
	<u>svolto almeno 166 giorni di servizio)</u>	
	<u>Sul Periculum in Mora</u>	
	D'Addetta F. – MIUR – Ricorso avverso Depennamento e Risoluzione Contratto	
		16

Come già precisato nella premessa in fatto nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente [c.d. *periculum in mora*] che vede leso il diritto soggettivo dello stesso a rimanere inserito in I Fascia delle G.P.S. nonché allo svolgimento del servizio di docente e la mancata attribuzione del punteggio [12 punti] per il servizio che avrebbe dovuto espletare e che potrebbe pregiudicare la sua posizione in graduatoria al prossimo aggiornamento delle graduatorie, tenuto conto che il tempo usualmente occorrente ad ottenere un'idonea tutela giudiziale con il rito ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle giuste e fondate pretese giuridiche fatte valere con il presente giudizio. In merito al *periculum in mora*, giova evidenziare che in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie, il Prof. D'ADDETTA Francesco, in caso di mancato reintegro in servizio o mancato riconoscimento giuridico dello stesso, non potrà inserire nella domanda di aggiornamento il servizio che avrebbe dovuto espletare dal 01.09.2022 al 30.06.2023.

Tuttavia, si ribadisce che se fosse stata data una corretta interpretazione delle direttive comunitarie e dell'O.M. 112/2022, il Prof. D'ADDETTA Francesco avrebbe potuto mantenere l'inserimento nelle G.P.S. per la c.d.c. B022 e contestualmente avrebbe potuto portare a termine il contratto di supplenza stipulato con. I.I.S. "C. Rondani" fino alla sua naturale scadenza (30.06.2023).

Pertanto, l'odierno ricorrente dal 05.04.2023 è rimasto privo di occupazione e quindi privo di entrata economica.

Il Prof. D'ADDETTA Francesco, a causa dell'esclusione dalle G.P.S., sarebbe privato oltre che della possibilità di conseguire un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria, anche della possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo.

Inoltre, il Prof. D'ADDETTA Francesco dal momento in cui ha ricevuto il decreto di depennamento e la contestuale risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo determinato, non ha più lavorato!

Risulta, pertanto, palese come l'odierno ricorrente necessiti di una fonte reddituale per far fronte alle proprie esigenze di vita, quale potrebbe essere una supplenza e/o contratto a termine con il Miur, in forza ed in conseguenza del suo immediato reinserimento nelle graduatorie.

Tanto premesso, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente [*fumus boni iuris*] e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile [*periculum in mora*] giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e irreparabile, quale quello di rimanere esclusi dalle graduatorie, con l'impossibilità di insegnare, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare.

L'esclusione, infatti, determinando l'impossibilità di svolgere attività di insegnamento, implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito quale è quello del mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto dal docente (**Cfr. Ordinanza Trib.**

Ragusa, in composizione collegiale, del 02/12/2015).

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, il ricorrente, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c.

disporre la sospensione dell'efficacia del Decreto di Esclusione dalle

G.P.S. di cui all'art. 3, comma 9, dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022

emesso dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia –

Ufficio IX – Ambito territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma

– del 05.04.2023, prot. n. m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO

UFFICIALE.U.0001969.05.04.2023, con il quale veniva comunicato

al Prof. D'Addetta Francesco ed ai DD.SS. della Provincia di Parma

l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle

G.P.S. e di conferimento per le supplenze per il personale docente

ed educativo, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'O.M. 112/2022 per

la classe di concorso B022 (Laboratori di Tecnologie e Tecniche

delle Comunicazioni Multimediali), in quanto privo dei requisiti

(art. 3, comma 9, lett. b);

- **Disporre la sospensione** della Certificazione Controllo e Convalida dei dati contenuti nella domanda d'inclusione nelle G.P.S. 2022/24 ai sensi dell'O.M. 112/2022, prot. 0002700 del 30.03.2023 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "C. Rondani" di Parma, nella parte in cui viene proposta **l'esclusione di cui all'art. 7, commi 8 e 9**, a carico del Prof. D'Addetta Francesco con la motivazione che i 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) sono stati conseguiti presso un ente non accreditato al MIUR;

- **Disporre la sospensione** del decreto di risoluzione del Contratto prot. 0002874 del 05.04.2023 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "C. Rondani" di Parma con il quale veniva comunicato al Prof. D'Addetta Francesco la risoluzione unilaterale del contratto stipulato in data 01.09.2022 prot. 6356;

NEL MERITO:

- Per quanto sopra esposto **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, previa declaratoria di nullità, **DISAPPLICARE** il Decreto di Esclusione dalle G.P.S. di cui all'art. 3, comma 9, dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022 emesso dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IX – Ambito territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma – del 05.04.2023, prot. n. m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001969.05.04.2023, con il quale veniva comunicato

al Prof. D'Addetta Francesco ed ai DD.SS. della Provincia di Parma
l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle
G.P.S. e di conferimento per le supplenze per il personale docente
ed educativo, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'O.M. 112/2022 per
la classe di concorso B022 (Laboratori di Tecnologie e Tecniche
delle Comunicazioni Multimediali), in quanto privo dei requisiti
(art. 3, comma 9, lett. b), con conseguente ordine all'ente resistente
di reinserire nella II Fascia delle G.P.S. per la c.d.c. B022 il Prof.
D'ADDETTA Francesco;

- **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti
impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e,
conseguentemente, previa declaratoria di nullità, **DISAPPLICARE** la
Certificazione Controllo e Convalida dei dati contenuti nella domanda
d'inclusione nelle G.P.S. 2022/24 ai sensi dell'O.M. 112/2022, prot.
0002700 del 30.03.2023 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "C.
Rondani" di Parma, nella parte in cui viene proposta **l'esclusione di cui**
all'art. 7, commi 8 e 9, a carico del Prof. D'Addetta Francesco con la
motivazione che i 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) sono stati
conseguiti presso un ente non accreditato al MIUR;

- **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti
impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e,
conseguentemente, previa **DISAPPLICAZIONE** del decreto di
risoluzione del Contratto prot. 0002874 del 05.04.2023 emesso dal
Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "C. Rondani" di Parma con il quale veniva
comunicato al Prof. D'Addetta Francesco la risoluzione unilaterale del

contratto stipulato in data 01.09.2022 prot. 6356, **con conseguente**

ordine all'Amministrazione di reintegrare in servizio il Prof.

D'ADDETTA Francesco in virtù del contratto stipulato in data

01/09/2022 e successivamente revocato in data 05/04/2023;

- Conseguentemente **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità

del comportamento delle Amministrazioni resistenti e per l'effetto

CONDANNARE parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti

dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato

guadagno e/o perdita di chance, danni da determinarsi nella somma di

€ 5.000,00 pari alla differenza del compenso che il Prof. Merla

Valentino avrebbe dovuto percepire da contratto a far data dal

05.04.2023 o nella maggiore o minor somma che codesto Giudicante

vorrà riconoscere equitativamente in via di giustizia;

- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al

sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Ordinare al M.I.U.R. l'esibizione dell'eventuale documentazione

ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente

controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore

indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il ricorrente, come da

dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito ai fini

IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.

76, comma 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 **con conseguente esenzione del**

procedimento dal contributo unificato.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- O.M. 112/2022;
- Domanda di Aggiornamento G.P.S. biennio 2022/2024;
- Decreto di Esclusione dalle G.P.S. di cui all'art. 3, comma 9, dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022 emesso dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IX – Ambito territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma – del 05.04.2023, prot. n. m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001969.05.04.2023, con il quale veniva comunicato al Prof. D'Addetta Francesco ed ai DD.SS. della Provincia di Parma l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle G.P.S. e di conferimento per le supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'O.M. 112/2022 per la classe di concorso B022 (Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali), in quanto privo dei requisiti (art. 3, comma 9, lett. b);
- Certificazione Controllo e Convalida dei dati contenuti nella domanda d'inclusione nelle G.P.S. 2022/24 ai sensi dell'O.M. 112/2022, prot. 0002700 del 30.03.2023 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "C. Rondani" di Parma, nella parte in cui viene proposta l'esclusione di cui all'art. 7, commi 8 e 9, a carico del Prof. D'Addetta Francesco con la motivazione che i 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) sono stati conseguiti presso un ente non accreditato al MIUR;
- decreto di risoluzione del Contratto prot. 0002874 del 05.04.2023 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "C. Rondani" di Parma con il quale veniva comunicato al Prof. D'Addetta Francesco la risoluzione

unilaterale del contratto stipulato in data 01.09.2022 prot. 6356;

- Contratto a tempo determinato stipulato tra il Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "C. Rondani" di Parma e il Prof. D'Addetta Francesco;

Serra San Bruno, 24.05.2023

Avv. Andrea Figliuzzi